



# COMUNE DI FARA VICENTINO

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 Fara Vicentino e-mail: faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net  
P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246 tel. 0445/375055 – fax 0445/375030



## INFORMATIVA IMU 2021

Il **16 giugno** e il **16 dicembre 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto e del saldo IMU con possibilità di assolvere l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021.

**Anche per l'anno 2021 il Comune invierà ai contribuenti, tramite il servizio postale, i modelli di pagamento F24 pre-compilati direttamente presso le proprie abitazioni.**

In ogni caso, il contribuente è tenuto a controllare la documentazione inviata riportante gli immobili posseduti e presenti nella banca dati comunale, eventualmente segnalando all'Ufficio Tributi dati difformi dalla situazione effettiva: la correttezza e la completezza dei dati è affidata alla cura e alla responsabilità del contribuente/possessore e comunque l'invio dei modelli di pagamento F24 non pregiudica l'attività accertativa del Comune.

Si ricorda che la **TASI** - tributo sui servizi indivisibili – è stata **abolita dal 01/01/2020** ai sensi dell'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), e **unificata all'imposta municipale sugli immobili IMU**.

### ALIQUOTE E DETRAZIONI

- ALIQUOTA **5,3 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze\*);

- ALIQUOTA **8,6 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" la cui aliquota è **1,0 per mille**);

- ALIQUOTA **8,6 per mille** (tutti gli altri immobili e aree edificabili);

\* L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze € 200,00**

\* Terreni agricoli esenti

\* Possibilità di riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- Che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Il comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

### ESENZIONI PRIMA RATA IMU 2021

- La **Legge di Bilancio** ha confermato l'esenzione inaugurata nel 2020 dal Decreto Rilancio (*articolo 177 del dl 34/2020*) prevedendo la **cancellazione della prima rata IMU 2021** per gli immobili dei settori **turismo**, ricettivo-alberghiero e dello **spettacolo** posseduti dai medesimi gestori delle attività: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence; immobili di imprese di allestimento strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo e night-club;

- In base alla legge di conversione del **Decreto Sostegni** (*articolo 6-sexies*) sono esentati sempre dal versamento della prima rata IMU anche le **Partite IVA** già aperte al 23 marzo 2021 che possiedono immobili e li utilizzano per la propria attività produttiva o professionale, purché possano vantare come **requisiti** gli stessi previsti per accedere ai contributi a fondo perduto dello stesso DL 41/2021:

a) ricavi e compensi annui non superiori a 10 milioni di euro;

b) perdita media mensile di fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 30% nel corso del 2020 rispetto a quelli registrati nel 2019.

### ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE ED ESENZIONI

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- a) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- e) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE**

Per i fabbricati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori alla rendita catastale rivalutata del 5%:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nelle categorie catastali A10;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

### **VERSAMENTO**

Il versamento deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il **modello F24**, presso gli sportelli di banca, uffici postali o qualunque agente della riscossione, utilizzando il **codice Comune D496** (che identifica il Comune di FARA VICENTINO) e i codici tributo di seguito riportati:

**3912** Abitazione principale e pertinenze (**solo se si tratta di A/1 – A/8 – A/9**)

**3916** Aree edificabili

**3918** Altri fabbricati

**3925** Immobili ad uso produttivo classati nella categoria catastale D – quota Stato

**3930** Immobili ad uso produttivo classati nella categoria catastale D – quota Comune